

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 10

venerdì, 28 febbraio 2014

Firenze

**Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620**

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SOMMARIO

---

**SEZIONE I**

---

**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 28 febbraio 2014, n. 10

**Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").**

*pag. 3*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2014, n. 11/R

**Regolamento di attuazione della legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana).**

*" 4***ATTI DI PROGRAMMAZIONE****Consiglio Regionale****- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 12 febbraio 2014, n. 18

**Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM).**

*" 6***- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 12 febbraio 2014, n. 231

**Ordine del giorno collegato alla deliberazione 12 febbraio 2014, n. 18 (Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità "PRIIM").**

*" 8*

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 28 febbraio 2014, n. 10

**Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO****PREAMBOLO**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 65/2013

Art. 2 - Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Considerato quanto segue:

1. In fase di prima attuazione della l.r. 65/2013, sono emerse difficoltà interpretative ed applicative a fronte delle quali si rende necessario prorogare, in via d'urgenza stante la prossimità della scadenza, il termine del 28 febbraio 2014, previsto dall'articolo 2, comma 1, della medesima legge, al 28 maggio 2014; ciò anche al fine di valutare l'opportunità di un riordino complessivo della disciplina dei manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso all'interno della proposta di legge sul

governo del territorio, attualmente all'esame del Consiglio regionale;

Approva la presente legge

**Art. 1**

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 65/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), le parole: "28 febbraio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "28 maggio 2014".

**Art. 2**

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 febbraio 2014

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.02.2014

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 25 febbraio 2014, n. 310

**Proponenti:**

**Consiglieri**, Santini, Benedetti, Del Carlo, Ferrucci, Magnolfi, Chincarini, Gambetta Vianna

**Approvata** in data 25 febbraio 2014

**Divenuta** legge regionale 7/2014 (atti del Consiglio)

**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 12 novembre 2013, n. 65, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del

Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 12 novembre 2013, n. 65](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2014, n. 11/R

**Regolamento di attuazione della legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana).**

La Giunta regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
emana

il seguente regolamento:

#### SOMMARIO

Art. 1 - Presentazione delle istanze di agevolazione fiscale (art. 4 l.r. 45/2012)

Art. 2 - Contenuti dell'istanza di agevolazione fiscale (art. 4 l.r. 45/2012)

Art. 3 - Beneficiari delle erogazioni liberali (art. 3 l.r. 45/2012)

Art. 4 - Verifica delle istanze e riconoscimento delle agevolazioni fiscali (art. 3 l.r. 45/2012)

Art. 5 - Controlli (art. 5 l.r. 45/2012)

Art. 6 - Norma transitoria

Art. 7 - Entrata in vigore

#### PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 19 settembre 2013;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visto il parere favorevole, con condizioni, delle competenti commissioni consiliari, espresso nella seduta del 30 ottobre 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 126;

Considerato quanto segue:

1. occorre disciplinare le modalità applicative per usufruire delle agevolazioni fiscali sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale, i requisiti dei soggetti promotori dei progetti di intervento realizzati in Toscana e le attività di verifica e monitoraggio sui destinatari delle agevolazioni fiscali;

2. di accogliere integralmente il parere delle competenti commissioni consiliari e di adeguare conseguentemente il testo

Si approva il presente regolamento

#### Art. 1

Presentazione delle istanze di agevolazione fiscale  
(art. 4 L.R. 45/2012)

1. Le istanze di agevolazione fiscale sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana) nell'anno in cui si intende effettuare l'erogazione liberale e per cui si richiedono i benefici.

2. L'istanza è presentata mediante piattaforma informatica alla competente struttura della Giunta regionale.

#### Art. 2

Contenuti dell'istanza di agevolazione fiscale  
(art. 4 L.R. 45/2012)

1. L'istanza di agevolazione fiscale deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto beneficiario;
- b) della somma che si intende erogare;
- c) del progetto relativo al paesaggio o del progetto culturale al quale il donante intende concorrere.

2. I progetti relativi al paesaggio devono essere coerenti con i contenuti del Piano Paesaggistico del PIT integrato ed essere indirizzati ad una o più delle seguenti finalità:

- a) interventi di conservazione del paesaggio;
- b) riqualificazione delle aree e degli immobili sottopo-

sti a tutela compromessi o degradati o di aree e immobili inclusi nei progetti di paesaggio individuati dal Piano Paesaggistico del PIT integrato;

c) attività finalizzate al miglioramento della fruizione del paesaggio;

d) iniziative per la diffusione della cultura del paesaggio.

3. I progetti relativi alla cultura devono essere coerenti con i progetti e le linee d'azione previsti dal Piano regionale della cultura in vigore (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 dell'11 luglio 2012).

4. Le istanze di agevolazione sono accompagnate da una dichiarazione del soggetto cui la donazione è rivolta, il quale dichiara la presenza delle finalità di valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio nel suo statuto o atto costitutivo nonché la disponibilità delle risorse complessive necessarie per la realizzazione del progetto.

5. L'importo minimo delle donazioni è stabilito in euro 1.000,00.

#### Art. 3

##### Beneficiari delle erogazioni liberali (art. 3 L.R. 45/2012)

1. I requisiti che i beneficiari delle erogazioni liberali devono possedere sono:

a) la mancanza di scopo di lucro;

b) l'indicazione nello statuto o nell'atto costitutivo delle finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.

2. I beneficiari delle erogazioni liberali sono inseriti in un elenco tenuto presso la competente struttura della Giunta regionale su piattaforma informatica, L'elenco si implementa annualmente a seguito del decreto di approvazione di cui all'articolo 4 comma 4.

3. Qualunque modifica dello status relativo al beneficiario dell'erogazione inserito nell'elenco deve essere prontamente comunicata alla competente struttura della Giunta regionale.

4. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dall'elenco.

#### Art. 4

##### Verifica delle istanze e riconoscimento delle agevolazioni fiscali (art. 4 L.R. 45/2012)

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della istan-

za di agevolazione fiscale, la competente struttura della Giunta regionale, comunica l'esito dell'istruttoria a seguito di verifica su:

a) requisiti dei destinatari delle agevolazioni fiscali,

b) requisiti dei beneficiari delle erogazioni liberali;

c) corrispondenza tra i progetti proposti e le previsioni normative;

d) eventuale esaurimento delle misure finanziarie previste dalla Regione Toscana per l'anno di riferimento.

2. Le erogazioni liberali sono effettuate dai destinatari delle agevolazioni fiscali nei confronti dei beneficiari entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Trascorso tale termine decade la possibilità di godere dell'agevolazione fiscale.

3. I destinatari delle agevolazioni fiscali trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la documentazione attestante l'erogazione liberale.

4. Entro il 15 marzo, con decreto del dirigente responsabile del procedimento, è approvato l'elenco delle erogazioni liberali approvate ed erogate nell'anno precedente e dei soggetti destinatari dell'agevolazione fiscale.

#### Art. 5

##### Controlli

(art. 5 L.R. 45/2012)

1. La competente struttura della Giunta regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti da parte dei beneficiari delle erogazioni liberali e dei destinatari delle agevolazioni fiscali che hanno fruito delle medesime in sede di dichiarazione annuale, e redige un elenco di coloro che ne hanno usufruito illegittimamente.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso all'Agenzia delle Entrate la quale procede alle operazioni di controllo formale sulle dichiarazioni, sulla base di quanto indicato nella convenzione stipulata dalla Regione Toscana con la stessa Agenzia per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF prevista dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

#### Art. 6

##### Norma transitoria

1. In sede di prima attuazione del regolamento e nelle more del completo funzionamento della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, l'istanza di agevolazione fiscale redatta su modulistica approvata con decreto

dirigenziale, è trasmessa dai destinatari delle agevolazioni fiscali alla competente struttura della Giunta regionale attraverso modalità telematiche in grado di attestare la provenienza, l'integrità del contenuto e la data di invio - posta elettronica certificata (PEC).

2. La modulistica per la presentazione delle istanze di agevolazione fiscale e la competente struttura regionale a cui devono essere trasmesse, sono definite con decreto dirigenziale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.  
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 febbraio 2014

## ATTI DI PROGRAMMAZIONE

### Consiglio Regionale - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 12 febbraio 2014, n. 18

#### **Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM).**

##### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione), che definisce le finalità della programmazione regionale e ne individua gli strumenti e le modalità di attuazione, ed in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera e), in cui è previsto che i piani e i programmi regionali precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti di intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea;

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), e in particolare l'articolo 17, comma 3, che dispone: "3. I procedimenti di elaborazione di piani e programmi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge

si concludono secondo le norme vigenti al momento del loro avvio. I relativi piani e programmi rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo PRS o, qualora si tratti di strumenti che rientrano nella tipologia dell'articolo 10, non oltre dodici mesi dall'approvazione del nuovo PRS.";

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2011, n. 24/R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale" e dell'articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza");

Vista la decisione della Giunta regionale 27 giugno 2011, n. 2, avente ad oggetto l'approvazione del modello analitico per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), che istituisce il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM);

Preso atto degli indirizzi di legislatura che il programma regionale di sviluppo (PRS) 2011 - 2015, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 29 giugno 2011, n. 49, esprime nell'ambito delle politiche per le infrastrutture e la mobilità;

Considerato che l'entrata in vigore del PRIIM consentirà alla Regione Toscana di dotarsi di un pre-requisito necessario per affrontare la nuova programmazione nazionale e la nuova programmazione comunitaria per il ciclo 2014 - 2020, consentendo di definire attraverso uno strumento unitario le politiche regionali in materia di trasporti e mobilità con una proiezione di lungo periodo;

Visto il documento preliminare 21 novembre 2011, n. 1, con il quale la Giunta regionale ha approvato l'informativa preliminare del PRIIM, disponendone

la trasmissione al Consiglio regionale in osservanza all'articolo 48 dello Statuto regionale;

Preso atto che l'informativa sopracitata è stata discussa in Consiglio regionale in data 7 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale e che, in tale sede, il Consiglio regionale ha ritenuto di non formulare specifici indirizzi di cui tener conto nell'elaborazione del PRIIM;

Dato atto che è stata condotta la partecipazione all'elaborazione della proposta di PRIIM ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 49/1999;

Dato atto che la proposta di PRIIM, comprensiva del rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica e relativi allegati cartografici (Allegato B) e della sintesi non tecnica del rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica (Allegato C), è stata oggetto della consultazione pubblica prevista dall'articolo 25 della l.r. 10/2010, avviata a seguito della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana 14 novembre 2012, n. 46, parte seconda, e conclusa nel termine di sessanta giorni previsto dalla l.r. 10/2010 stessa;

Considerato che la Giunta Regionale ha predisposto la proposta di PRIIM in conformità alla l.r. 49/1999 ed al relativo regolamento di attuazione approvato con d.p.g.r. 24/R/2001;

Preso atto che la Giunta regionale ha predisposto la proposta finale di PRIIM in conformità alle disposizioni contenute nella l.r. 10/2010;

Visto il parere positivo, espresso in data 17 dicembre 2012, dal nucleo unificato regionale di valutazione (NURV), sulle metodologie di valutazione del PRIIM, ai sensi dell'articolo 3 del d.p.g.r. 24/R/2011;

Preso atto del parere motivato del NURV, espresso in data 12 aprile 2013 e pervenuto alla Giunta regionale con prot. n. AOOGR/101059/F.050.020 del 15 aprile 2013, quale autorità competente per la VAS ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 10/2010, sul rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica e relativi (Allegato B), nell'ambito del procedimento VAS di competenza regionale;

Dato atto che le risorse coinvolte sono coerenti con gli stanziamenti della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 16);

Visti, in particolare, gli esiti dei tavoli di concertazione

istituzionale e generale sulla proposta di PRIIM svolti in data 11 giugno 2013;

Dato atto che la proposta finale di PRIIM ha tenuto conto delle osservazioni presentate in fase di consultazione pubblica prevista dall'articolo 25 della l.r.10/2010, osservazioni che sono state per la maggior parte recepite come specificato nella dichiarazione di sintesi (Allegato D) e relativi allegati;

Visti e considerati gli allegati A, B, C, e D, parte integrante e sostanziale, della presente deliberazione:

- Allegato A: Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM) articolato in:

- a. Documento di piano;
- b. Schede di quadro conoscitivo;
- c. Cartografie di sintesi;
- d. Quadro delle valutazioni;

- Allegato B: Rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica e relativi allegati cartografici;

- Allegato C: Sintesi non tecnica del rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica;

- Allegato D: Dichiarazione di sintesi ai fini della valutazione ambientale strategica;

Visto l'articolo 18, comma 1, della l.r. 44/2013 che dispone: "1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una o più proposte di modifica delle leggi regionali contenenti disposizioni in materia di programmazione";

Visto il parere obbligatorio favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 settembre 2013;

Visto il parere obbligatorio favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 3 ottobre 2013;

Visto il parere obbligatorio favorevole espresso dalla Commissione consiliare di controllo nella seduta del 8 ottobre 2013;

#### DELIBERA

1. di approvare il piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM) negli allegati A, B, C e D, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituiti dai seguenti elaborati:

- Allegato A: Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM) articolato in:

- a. Documento di piano;
- b. Schede di quadro conoscitivo;
- c. Cartografie di sintesi ;
- d. Quadro delle valutazioni;

- Allegato B: Rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica e relativi allegati cartografici;
- Allegato C: Sintesi non tecnica del rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica;
- Allegato D: Dichiarazione di sintesi ai fini della valutazione ambientale strategica;

2. di prendere atto che il complesso delle risorse attivabili per l'attuazione delle politiche per il PRIIM nel triennio 2014 - 2016 ammonta ad euro 2.083.937.985,88 (di cui euro 374.934.674,53 per infrastrutture ed euro 1.709.003.311,35 per trasporti), meglio specificate nel quadro di riferimento finanziario pluriennale di cui al capitolo 9 del documento di piano (Allegato A);

3. di stabilire che la Giunta regionale provveda all'attuazione annuale del PRIIM come previsto dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 55/2011;

4. di stabilire che la Giunta regionale provveda al monitoraggio annuale del PRIIM come previsto dall'articolo 4, comma 2, della l.r. 55/2011 e come definito nel quadro delle valutazioni (Allegato A.d.), comprensivo anche dell'aggiornamento del quadro conoscitivo e finanziario;

5. di stabilire che la Giunta regionale presenti, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 44/2013, le conseguenti proposte di modifica della l.r. 55/2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

Gli allegati A, B, C e D del presente atto sono pubblicati sul sito istituzionale della Giunta regionale e sono accessibili mediante il seguente link:

[www.regione.toscana.it/priim](http://www.regione.toscana.it/priim)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

*Il Presidente*  
Giuliano Fedeli

*Il Segretario*  
Daniela Lastri

---

#### - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 12 febbraio 2014, n. 231

#### Ordine del giorno collegato alla deliberazione 12 febbraio 2014, n. 18 (Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità "PRIIM").

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto che il piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM) di cui alla deliberazione 12 febbraio 2014, n. 18, definisce la classificazione degli aeroporti di interesse regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) ed in coerenza con quanto previsto dal Masterplan "Il sistema aeroportuale toscano" allegato al piano di indirizzo territoriale (PIT) della Regione Toscana, approvato con deliberazione consiliare 24 luglio 2007, n. 72, classificando l'aeroporto di Ampugnano (in provincia di Siena) quale aeroporto di interesse nazionale e regionale;

Preso atto che la Piana di Rosia (Siena), dove è sita l'area nella quale ha sede l'aeroporto senese di Ampugnano, è considerata, come scritto nel decreto del ministro per la pubblica istruzione 30 aprile 1973 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Sovicille), zona panoramica ricca di antichi centri insigni, valutazione ripresa anche dal PIT che ricorda essere "L'aeroporto di Ampugnano, situato nel Comune di Sovicille, in una piana di particolare pregio paesaggistico";

Considerato che:

- nel corso degli anni lo scalo si è sempre caratterizzato per il trasporto di élite, con un numero ristretto di voli e di passeggeri;

- la società di gestione Aeroporto di Siena S.p.A non risulta più il soggetto gestore dello scalo aeroportuale di Ampugnano e che il nuovo soggetto gestore dovrà essere individuato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica, come previsto dalla normativa vigente;

- il nuovo soggetto gestore dovrà provvedere alla certificazione dell'aeroporto, revocata da ENAC nel giugno 2013, ed alla predisposizione della proposta del nuovo piano di sviluppo aeroportuale;

Tenuto conto, altresì, dell'evoluzione degli eventi che hanno portato all'attuale situazione dell'aeroporto di Ampugnano e della necessità di porre particolare attenzione all'evoluzione futura della situazione



aeroportuale, anche alla luce delle conseguenze che le scelte relative all'infrastruttura aeroportuale potranno produrre sotto il profilo socio-economico, territoriale, paesaggistico e ambientale;

Preso atto, inoltre, che tra gli obiettivi generali del PRIIM vi è quello di realizzare le grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale, tra le quali un'opera chiave è rappresentata dal completamento a tipologia autostradale del corridoio tirrenico;

Considerato che:

- l'esenzione dal pagamento del pedaggio per i residenti nei comuni interessati dal corridoio tirrenico è sempre stata fortemente richiesta dalle realtà associative locali, dai cittadini, dai rappresentanti di numerosi enti locali della zona;

- la Regione Toscana, con delibera della Giunta Regionale 21 giugno 2012, n. 546 (Progetto definitivo Autostrada A12 Rosignano-Civitavecchia. Tratto Tarquinia S. Pietro in Palazzi lotti 2 - comprensivo lotto 7 -, 3,4,5b, 5a e 6b"- Integrazioni ai precedenti pareri espressi con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 225 e n. 247 del 2012 ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e sue successive modifiche), ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo presentato dalla Società Autostrada Tirrenica S.p.a (SAT) condizionandolo al recepimento di prescrizioni e raccomandazioni, tra le quali particolare importanza assume l'esenzione dal pedaggio, per l'intera durata della concessione, ai mezzi di classe A e B di proprietà dei residenti, degli enti pubblici e delle attività insediate nei comuni attraversati dal tracciato od adiacenti ad esso;

- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con deliberazione 3 agosto 2012, n. 85 (Programma delle infrastrutture strategiche - legge n. 443/2001 -. Autostrada A12 Livorno - Civitavecchia. Tratta Tarquinia - San Pietro In Palazzi - Cecina - lotti 2, 3, 5A, 6B - CUP F36G05000260008. Approvazione progetto definitivo), ha prescritto che, entro la data di trasmissione al comitato stesso del progetto definitivo dei lotti 4 e 5b e del lotto 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà verificare, anche tecnicamente, le possibili forme di copertura finanziaria compatibili con gli equilibri di finanza pubblica per l'esenzione del pedaggio;

Preso atto, altresì, che il PRIIM prevede tra i suoi obiettivi quello di qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico, dando, in particolare, attuazione al processo di riforma del trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Ricordato che:

- la procedura di gara per l'affidamento in concessione

dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, nell'ambito unico regionale, di cui alla l.r. 65/2010, è attualmente in corso, e consentirà di individuare il nuovo gestore unico del servizio per la Regione Toscana;

- la Giunta Regionale, con deliberazioni 4 giugno 2012, n. 463 (Primi indirizzi per la gara del trasporto pubblico locale del lotto unico regionale), 10 luglio 2012, n. 612 (Modifiche alla delibera della G.R. N. 493 del 04/06/2012 recante: "Primi indirizzi per la gara del trasporto pubblico locale del Lotto Unico Regionale) e 27 febbraio 2013, n. 129 (Integrazione a modifica della delibera G.R. 493 del 4/06/2012 relativa ai primi indirizzi per la gara TPL e integrazione della DGR 492 del 4/06/2012 di recepimento dell'Intesa della Conferenza Servizi TPL e della DGR 721 del 6/08/2012 "Analisi delle reti TPL regionale ed individuazione degli ambiti di attuazione dell'art. 14 L.R. 42/98 - Servizi autorizzati"), ha indicato gli indirizzi in merito all'effettuazione della gara del lotto unico regionale su gomma;

Considerato che il processo di riforma a livello regionale disegnato dalla l.r. 65/2010 e richiamato dal piano intende perseguire le finalità di razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale, confermando, a tal fine, il processo di liberalizzazione attuato dal 2004 ed il conseguente ricorso al mercato per l'individuazione del gestore dei servizi;

Preso atto che, tra gli obiettivi specifici del PRIIM volti a qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico, vi è quello di raggiungere livelli di accessibilità per i territori a domanda debole di trasporto in grado di supportare un adeguato livello di coesione sociale;

Considerato che:

- per garantire l'accessibilità in tali territori, il piano prevede un miglioramento dell'efficienza del servizio e la sperimentazione di forme di trasporto innovative anche, secondo quanto previsto dalla l.r. 65/2010, attraverso l'esercizio diretto da parte dei comuni, nell'ambito dei servizi di propria competenza, mediante integrazione con servizi gestiti in economia, sociali e scolastici, o mediante affidamento a soggetti esercenti servizi non di linea, ovvero mediante affidamento con gara per servizi di linea;

- la Regione Toscana ha sottoscritto, in data 12 settembre 2013, con ANCI Toscana, UPI Toscana, UNCEM Toscana e le organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale, un verbale di incontro che richiama, in caso di affidamento con procedura aperta per servizi di competenza anche da parte dei Comuni, a tutela dei livelli occupazionali, il rispetto della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), sul trasporto pubblico locale riguardo il trasferimento degli addetti in caso di subentro.

RACCOMANDA  
ALLA GIUNTA REGIONALE

1. Con riferimento all'aeroporto di Ampugnano:

- di aggiornare il Consiglio regionale sull'evoluzione dei procedimenti ad esso relativi, in coerenza con le prospettive di un sistema aeroportuale toscano e, negli eventuali procedimenti relativi alla infrastruttura aeroportuale, considerare prioritariamente la funzionalità dell'infrastruttura esistente, riconfermando le attuali caratteristiche dello scalo in relazione al contesto territoriale e ambientale.

2. Con riferimento all'Autostrada A12 Rosignano - Civitavecchia - Corridoio tirrenico:

- di attivarsi presso il Governo nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada Tirrenica S.p.A (SAT), affinché sia garantita l'esenzione del pedaggio in coerenza con la del. g.r. 546/2012.

3. Con riferimento alla procedura di gara di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma:

- di ricercare tutte le possibili soluzioni, nell'ambito della procedura di gara in corso, prima della conclusione dell'iter di affidamento, affinché siano assicurati, in termini unitari, gli aspetti qualificanti nell'esecuzione dei servizi.

4. Con riferimento all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma in territori a domanda debole:

- di confermare la raccomandazione agli enti locali in ordine al rispetto, da un lato, di quanto definito dal verbale di incontro sottoscritto, in data 12 settembre 2013, con Regione Toscana, ANCI Toscana, UPI Toscana, UNCEM Toscana e le organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle clausole di trasferimento degli addetti in caso di subentro e dall'altro, nel procedere agli affidamenti dei servizi di competenza, il rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Giuliano Fedeli

*Il Segretario*  
Daniela Lastri

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it).**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631